

**CONSORZIO
MEDIA PIANURA OVEST FIUME SERIO**

COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO

**PER L'USO DELLE FOGNATURE DEI COMUNI
APPARTENENTI ALL'AMBITO CONSORTILE E DEI
LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER LE ACQUE REFLUE
AFFERENTI L'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI
DEPURAZIONE**

Dicembre 2001

Release MD-02/2001

INDICE PER ARGOMENTI

DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1: OGGETTO.....	4
ART. 2: DEFINIZIONI.....	4
ART. 3: CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI	5
ART. 4: OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA.....	6
ART. 5: REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI.....	6
ART. 6: SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.....	7
ART. 7: SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO.....	8
ART. 8: SCARICHI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO.....	9
ART. 9: SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI.....	10
ART. 10: SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO	10
ART. 11: CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO.....	11
ART. 12: DIRITTO DI SEGRETERIA PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA	12
ART. 13: PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA.....	12
ART. 14: ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE.....	13
ART. 15: COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO.....	14
ART. 16: ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI.....	14
ART. 17: RISTRUTTURAZIONE DEI CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI.....	15
ART. 18: MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI.....	15
ART. 19: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - CRITERI GENERALI.....	15
ART. 20: CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO.....	16
ART. 21: SCARICHI TEMPORANEI.....	17
ART. 22: ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO.....	17
ART. 23: VARIAZIONI DELLO SCARICO E DI SUBENTRO.....	17
ART. 24: CESSAZIONE DELLO SCARICO.....	18
ART. 25: INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	18
 CAPITOLO II.....	 19
RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA COSTRUITA DA PRIVATI DI FUTURA CESSIONE AL COMUNE.....	19
ART. 26: AMBITO DI APPLICAZIONE.....	19
ART. 27: OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DA PARTE DELLE RETI FOGNARIE PRIVATE.....	19
ART. 28: PROGETTO	19
ART. 29: COSTRUZIONE E VIGILANZA	20
ART. 30: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE.....	20
ART. 31: SISTEMA DI FOGNATURA	21
ART. 32: UBICAZIONE.....	21
ART. 33: CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA	21
ART. 34: CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE	22
ART. 35: TOMBINATURE STRADALI	22
 CAPITOLO III.....	 23
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI O ASSIMILATI E PER SCARICHI SPECIALI.....	23
ART. 36: AMBITO DI APPLICAZIONE.....	23
ART. 37: PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	23
ART. 38: SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI NATURA ASSIMILABILE AL DOMESTICO	23
ART. 39: SCARICHI DI OSPEDALI E CASE DI CURA	23
ART. 40: SMALTIMENTO DI ACQUE REFLUE DEGLI INSEDIAMENTI AGRICOLI.....	24
ART. 41: DISPOSIZIONI TARIFFARIE	25
ART. 42: PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA.....	25

CAPITOLO IV	26
<i>DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</i>	26
ART. 43: AMBITO DI APPLICAZIONE.....	26
ART. 44: SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CON REFLUI ASSIMILABILI AL DOMESTICO.....	26
ART. 45: PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	27
ART. 46: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	27
ART. 47: SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI NELLE TABELLE DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ.....	29
ART. 48: SCARICHI CON SOSTANZE RADIOATTIVE.....	29
ART. 49: SVERSAMENTI ACCIDENTALI.....	29
ART. 50: DISPOSIZIONI TARIFFARIE	29
ART. 51: ACCESSI ED ISPEZIONI	30
ART. 52: PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA.....	30
ART. 53: STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO	30

CAPITOLO V	32
<i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI - SANZIONI</i>	32
ART. 54: VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE.....	32
ART. 55: POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO	32
ART. 56: DEROGHE	33
ART. 57: SANZIONI PENALI	33
ART. 58: SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	33
ART. 59: VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI.....	33

DICHIARA	XVIII
-----------------------	--------------

DICHIARA	XIX
-----------------------	------------

ALLEGATI

Allegato 1	Tabella 1 della Legge Regionale n° 62/85, successive modifiche ed integrazioni.....	I
Allegato 2	Richiesta autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura.....	II
Allegato 3	Richiesta autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura	VIII
Allegato 4	Cameretta di ispezione, misura e prelievo di uno scarico civile.....	XX
Allegato 5	Cameretta di ispezione, misura e prelievo di uno scarico produttivo.....	XXI
Allegato 6	Sezione stradale tipo	XXII
Allegato 7	Sfioratore delle acque di prima pioggia	XXIII
Allegato 8	Pozzetto sifonato al piede dei pluviali.....	XXIV
Allegato 9	Schema di impianto per auto officina, ecc.	XXV
Allegato 10	Vasca di decantazione tipo imhoff.....	XXVI
Allegato 11	Schema generale posa fognature.....	XXVII
Allegato 12	Tabella 3 dell'allegato 5 D.Lgs n° 152 del 11.05.99 - Valori limite di emissione in fognatura ..	XXVIII
Allegato 13	Tabella 4 dell'allegato 5 D.Lgs n° 152 del 11.05.99 - Valori limite di emissione su suolo	XXX
Allegato 14	Tabella 3 dell'allegato 5 D.Lgs n° 152 del 11.05.99 - Valori limite di emissione in acque superficiali	XXXII
Allegato 15	Delibera di Giunta Regionale 24 giugno 1986, n° 4/10562	XXXIV
Allegato 16	- Modello misurazioni delle portate e volumi d'acqua derivati da approvvigionamento autonomo	XXXV
Allegato 17	Dati relativi alla derivazione d'acqua pubblica da pozzo	XXXVIII
Allegato 18	Dati relativi all'approvvigionamento idrico autonomo da sorgente	XL
Allegato 19	Dati relativi alla derivazione d'acqua pubblica da corpo idrico superficiale.....	XLI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI**ART. 1: OGGETTO**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio dei comuni appartenenti, al Consorzio Media Pianura Ovest Fiume Serio, le condizioni d'uso della pubblica fognatura, la raccolta e il convogliamento delle acque e degli scarichi in tale recapito e codesto Regolamento costituisce vincolo, su tutto il territorio consortile e all'atto della sua entrata in vigore sostituisce in toto le altre norme regolamentari dei singoli comuni consorziati.

Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze delle A.S.L. territoriali ai sensi della Legge 833/78, delle Leggi Regionali n. 64 e n. 65 del 1981, successive modifiche ed integrazioni, dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) della Lombardia ai sensi della Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 16, successive modifiche ed integrazioni, oltre che le norme riguardanti la tutela delle acque dall'inquinamento, stabilite dalla Legge Regionale n. 62 del 27 maggio 1985, dal Decreto Legislativo n. 152 del 11 maggio 1999, D.Lgs. n. 258 del 18 agosto 2000, loro modifiche ed integrazioni.

ART. 2: DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- c) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;
- d) "acque di processo": acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- e) "acque bianche": acque che non subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- f) "acque nere": acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine e dalle mense, nonché acque di processo che, per caratteristiche quali-quantitative, sono assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi in base ai criteri stabiliti dall'art. 3 del presente Regolamento;
- g) "acque meteoriche": acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra

superficie;

- h) “acque di prima pioggia”: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm. uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante;
- i) “inquinamento”: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- j) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- k) “rete fognaria”: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- l) “condotto di allacciamento”: canalizzazione per il collegamento alla rete fognaria o al collettore consortile degli impianti di fognatura degli insediamenti produttivi e civili;
- m) “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- n) “stabilimento”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui al “Allegato 12” ovvero qualsiasi altro processo produttivo che dia origine a scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili;
- o) “insediamento civile”: uno o più edifici o installazioni, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività di cui al successivo art. 3 punto 1.a) del presente Regolamento.
- p) “acque di raffreddamento” acque provenienti da ciclo produttivo avente le medesime caratteristiche analitiche dell’acqua di approvvigionamento differenziandosi solo per la temperatura.

ART. 3: CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi nella pubblica fognatura, al fine della loro disciplina, sono distinti in tre classi:

- 1) scarichi provenienti da insediamenti civili;
- 2) scarichi provenienti da insediamento produttivo;
- 3) scarichi di acque meteoriche;

1. Scarichi provenienti da insediamenti civili sono così definite le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e commerciale derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

2. Scarichi provenienti da insediamento produttivo sono così definite le acque provenienti da insediamenti di tipo produttivo e artigianale nel cui ciclo di lavorazione può essere

contemplato l'utilizzo di acqua.

In merito a tali scarichi possono verificarsi due condizioni:

- a) nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo. Gli unici scarichi presenti sono di tipo refluo domestico e/o di acque di prima pioggia. In questo caso lo scarico verrà considerato **refluo assimilabile al domestico**;
 - b) nell'insediamento produttivo esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico. Questi dovranno essere tenuti completamente separati da quelli di tipo refluo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e potranno essere allacciati alla pubblica fognatura con unico allacciamento solo a controllo ispettivo effettuato o con distinti allacciamenti e, in tale caso, i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti. In entrambi i casi lo scarico verrà considerato **refluo industriale**;
- 3)** Per gli **scarichi di acque meteoriche** si intendono quelle acque che dilavano superfici coperte o pavimentate, e che vengono raccolte e convogliate separatamente e sono annesse in fognatura pubblica secondo quanto stabilito dall'art. 6.

ART. 4: OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi degli insediamenti civili, devono obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella pubblica fognatura, purché osservino il presente Regolamento nonché le normative di legge in vigore.

Per gli scarichi provenienti da stabilimenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento e l'autorizzazione allo scarico da parte dell'Ente Gestore della pubblica fognatura è subordinata al parere tecnico insindacabile da parte dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.

Le costruzioni, nuove o esistenti, ubicate in zone non servite da fognatura pubblica, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dalla Legge Regionale n. 62/85, dal Decreto Legislativo 152/99, loro modifiche ed integrazioni. In tal senso i comuni consorziati comunicheranno all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione i futuri piani regolatori al fine di valutare congiuntamente la qualità e quantità dei reflui afferenti.

ART. 5: REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

E' vietato l'immissione nelle pubbliche fognature di scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

La misurazione e il controllo degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori. Le autorità competenti per il controllo (l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione e Ente Gestore

della pubblica fognatura) sono autorizzati ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo (art 28 comma 5 D.Lgs.152/99).

L'Ente Gestore dell'impianto di depurazione può prescrivere, in sede di parere all'autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro confluenza nello scarico in pubblica fognatura.

Per impianto di pretrattamento si intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità dettati dal presente Regolamento.

ART. 6: SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche, cadenti sulle superfici coperte, sui cortili e sulla viabilità interna privata, possono recapitare sul suolo, in acque superficiali o negli strati superficiali del sottosuolo, previa separazione delle acque di prima pioggia, individuate nel successivo art. 7, purché esse vengano convogliate e recapitate con opere di smaltimento indipendenti e tali da consentire il prelievo di campioni per essere assoggettate a controlli integrativi. Lo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire previa autorizzazione dell'autorità competente.

Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce:

◆ Portate di acque reflue domestiche e industriali (ex acque nere)

Per il calcolo delle portate nere in tempo di asciutto si considera il fabbisogno potabile e sanitario desunto dal P.R.R.A.¹ (1) e precisamente:

a) abitanti residenti

fabbisogno base	200 l/ab giorno
incremento per classe demografica	
< 5.000 abit.	60 l/ab giorno
5.000 - 10.000	80 l/ab giorno
10.000 - 50.000	100 l/ab giorno
<i>omissis</i>	

b) popolazione stabile non residente 200 l/ab giorno

c) popolazione fluttuante 200 l/ab giorno

**d) popolazione senza pernottamento ,
compresi gli addetti ad attività lavorative** 80 l/ab giorno

¹ Regione Lombardia: Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A.); criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde

e) addetti a futuri insediamenti produttivi

20 m³/giorno ha

Per i fabbisogni produttivi delle attività industriali e zootecniche il valore massimo da prendere in considerazione è di 36 mc/giorno ha.

◆ Portate miste

Nel caso di sistemi di fognatura unitari, la portata nera da addurre direttamente alla depurazione senza preventiva raccolta in vasche di accumulo è assunta, secondo il P.R.R.A., pari al più elevato dei seguenti valori:

- a) apporto pro capite di 750 l per abitante equivalente il giorno, uniformemente distribuito nelle 24 ore. Il valore è incrementato a 1000 l quando le acque sfiorate non sono avviate alle vasche di pioggia e sono recapitate in laghi, ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo;
- b) rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come media giornaliera per quanto attiene gli apporti civili e come media sulle 12 ore per quanto attiene gli scarichi industriali. Nel caso gli apporti industriali in termini di abitanti equivalenti superino il 50% del totale, il rapporto di diluizione è incrementato a 2,5.

Tutte le reti di fognatura unitarie debbono inoltre essere dotate di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica per le acque di pioggia. Esse devono essere costruite in corrispondenza degli scaricatori di piena onde trattenere un'aliquota di acqua sfiorata ; detta aliquota varia ,secondo il ricettore finale, da 25 a 50 mc/ha a seconda che il ricettore sia un corso d'acqua di classe C e D o corsi d'acqua di classe A e B, laghi o suolo/strati superficiali del sottosuolo. Per il volume per ettaro di superficie impermeabile s'intende la superficie impermeabile effettivamente drenata dalla rete fognante sottesa dallo scaricatore; la superficie scolante impermeabile è da considerarsi pari al prodotto dell'effettiva area scolante A ragguagliata al coefficiente d'assorbimento medio ponderale Φ .

◆ Vasche volano

Le vasche volano servono per limitare le entità delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore finale; il PRRA indica due valori limite:

- | | |
|-----------|---|
| 20 l/sec. | per ogni ettaro di superficie bacino scolante relativamente alle aree di nuovi insediamenti residenziali e industriale; |
| 40 l/sec | per ogni ettaro di superficie bacino scolante relativamente alle aree già insediate sul territorio. |

ART. 7: SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO

Nelle condotte fognarie comunali sono accettate soltanto acque di prima pioggia, escludendo le ulteriori acque meteoriche, con la messa in posa per i nuovi insediamenti di reti fognarie separate, salvo particolari situazioni da valutarsi in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad

una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

Per aree con superficie impermeabilizzate inferiore ai 2.000 metri quadri la separazione delle acque di prima pioggia potrà avvenire come schematizzato nell'Allegato 7; mentre per superfici superiori dovrà essere opportunamente dimensionata.

ART. 8: SCARICHI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

È proibito immettere sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo scarichi provenienti da stabilimenti industriali e civili fatta eccezione per l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati dalla Tabella 4 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, ("Allegato 13") ovvero, se più restrittivi, ai limiti fissati dalle normative regionali vigenti.

I titolari degli insediamenti produttivi o civili, aventi scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono provvedere a loro cura e spese alla bonifica dei terreni e delle superfici drenanti delle opere utilizzate per la dispersione.

L'Ente Gestore della pubblica fognatura valuterà, caso per caso, le acque raccolte dai pluviali, autorizzando, sulla base del parere tecnico dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, quelle che possono essere recapitate direttamente sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo attraverso pozzetti e canali a tenuta, tutto ciò in modo tale che non permetta l'infiltrazione di altri scarichi e che si raggiunga una profondità congrua a toccare gli strati permeabili del sottosuolo.

Le acque provenienti dalle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi, quali depositi scoperti, parcheggi, cortili di transito e/o carico e scarico di veicoli, non devono mai essere direttamente assorbite, ma devono essere convogliate separatamente, in modo da sversare quelle di prima pioggia in pubblica fognatura, e disperdere le restanti sul suolo ovvero negli strati superficiali del sottosuolo evitando il contatto diretto con la falda acquifera.

L'Ente Gestore dell'impianto di depurazione può altresì prescrivere un desoleatore per trattenere oli e grassi perduti dagli automezzi.

L'autorizzazione verrà rilasciata dall'autorità competente per i casi previsti dalla normativa vigente tenendo conto anche dei criteri geologici previsti come supporto al piano regolatore vigente (Legge Regionale 24 novembre 1997 n° 41) nonché al DM 11 marzo 1988 del Ministero dei Lavori Pubblici

Al fine di un corretto calcolo del dimensionamento dei pozzi perdenti si dovranno prendere in considerazione sia le caratteristiche geologiche, al fine di valutare il potere assorbente del terreno, nonché idrologici per la determinazione del carico idraulico.

La relazione geologica dovrà contenere:

- inquadramento geografico e geologico con indicazione delle coordinate geografiche e

chilometriche per la localizzazione del pozzo perdente;

- inquadramento idrografico ed idrogeologico con particolare attenzione alla soggiacenza della falda acquifera;
- inquadramento climatologico con particolare attenzione alle precipitazioni massime nell'ambito giornaliero (calcolo delle precipitazioni intense);
- determinazione del coefficiente di permeabilità e la capacità disperdente della coltre superficiale - considerazioni sulla granulometrie dei terreni secondo la tabella seguente;
- calcolo volumetrico delle acque da smaltire;
- dimensionamento dei pozzi perdenti.

Tabella 1 - Campo di variabilità della permeabilità dei terreni (da “Geotecnica e Tecnica delle Fondazioni” Carlo Cestelli Guidi, Hoepli, 1987)

K (cm/sec)	10 ⁻²	10 ⁻¹	10 ⁰	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻⁵	10 ⁻⁶	10 ⁻⁷	10 ⁻⁸	10 ⁻⁹
DRENAGGIO	BUONO					POVERO			TERRENI PRATICAMENTE IMPERMEABILI			
	Ghiaia pulita	Sabbia pulita e miscele di sabbia e ghiaia pulita			Sabbia fina, limi organici ed inorganici, miscele di sabbia, limo e argilla, depositi di argilla stratificati			Terreni impermeabili, argille omogenee sotto la zona alterata dagli agenti atmosferici				
					Terreni impermeabili modificati dagli effetti della vegetazione e del tempo							

Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui domestici e/o industriali, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi secondo quanto previsto dal nuovo D.Lgs n° 152/99 s.m.i. e, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

ART. 9: SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI

Gli scarichi di acque reflue in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, successive modifiche ed integrazioni, (“Allegato 14”) e dovranno essere autorizzati dell'Autorità competente previo parere idraulico del gestore del corpo ricettore.

ART. 10: SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

È vietato lo scarico di acque di raffreddamento “senza contatto” nei collettori fognari comunali.

Per tali acque occorre dare corso ad operazioni di riciclo, ovvero trovare un recapito alternativo, secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, dell'Ente Gestore della Pubblica Fognatura e sentito il parere dell'A.S.L. ove occorra.

Per gli scarichi delle acque di raffreddamento degli insediamenti già esistenti, l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, in caso di insediamenti produttivi, valuterà caso per caso tenendo conto anche della portata di ciascun scarico con l'obiettivo di pervenire all'applicazione del divieto di diluizione dello scarico in pubblica fognatura.

ART. 11: CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO

Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi provenienti sia da insediamenti civili che da insediamenti produttivi sono soggette a autorizzazione comunale.

Tale autorizzazione deve essere richiesto all'Ente Gestore della pubblica fognatura su modello conforme allo stampato di cui al "Allegato 2".

Qualora si tratti di allacciamenti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, l'Ente Gestore della Pubblica Fognatura, prima del rilascio dell'autorizzazione, richiederà all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione un parere tecnico in merito alla compatibilità e alla conformità dell'istanza;

La domanda, ***in triplice copia***, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1:2000;
- b) pianta in scala 1:100/1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano scantinato, riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche non di prima pioggia, i condotti fognari di allacciamento alla fognatura comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario;
- c) sezioni longitudinali dei condotti, dal limite della proprietà fino alla canalizzazione pubblica, con i particolari di collegamento alla stessa in scala 1:50/1:100;
- d) disegni eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100;
- e) relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici, in cui sia riportato:
 - nome del proprietario dell'immobile o del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere l'autorizzazione;
 - indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
 - caratteristiche della fognatura a cui lo scarico viene allacciato;
 - numero dei piani abitabili dello stabile, compresi terreno e sottotetto;
 - ciclo di lavorazione, origine e quantità delle acque scaricate;
 - caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;

- misura/ubicazione dell'area complessiva della proprietà;
- aree coperte, aree sistemate a cortile, a giardino e a parcheggio, nonché la tipologia delle relative pavimentazioni;
- volume totale dell'insediamento, volume fuori terra, volume interrato, numero dei piani, numero degli appartamenti, numero dei vani;
- eventuali altre fonti di approvvigionamento idrico autonomo;

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la propria responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

L'Ente Gestore della pubblica fognatura, previo parere dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dall'avvio del procedimento, l'autorizzazione ovvero il diniego motivato di allacciamento alla pubblica fognatura, con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti da parte dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

Temporalmente deve essere richiesto prima l'autorizzazione di allacciamento e poi l'autorizzazione allo scarico di cui al successivo art. 19 del presente Regolamento.

I suddetti permessi sono completamente distinti e separati salvo che si tratti di insediamento civile e insediamento produttivo di cui si conosce preventivamente l'attività industriale svolta dal richiedente. In questi specifici casi la concessione dell'autorizzazione di allacciamento opera anche da autorizzazione allo scarico.

ART. 12: DIRITTO DI SEGRETERIA PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

Il rilascio dell'autorizzazione di allacciamento dello scarico alla pubblica fognatura è subordinato al versamento di un "diritto fisso" da corrispondere al Ente Gestore competente.

Il "diritto fisso" di allacciamento viene deliberato periodicamente dall'Assemblea Consortile, in misura univoca sul territorio e proporzionale alla superficie coperta o pavimentata, o al volume dell'edificio, o della parte di edificio di competenza dello scarico.

Detto diritto deve essere pagato prima del ritiro dell'autorizzazione di allacciamento.

ART. 13: PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

Ferme le prescrizioni generali per gli allacciamenti alla fognatura pubblica di cui al presente articolo, ogni autorizzazione riguardante gli scarichi produttivi, deve in ogni caso ottenere il

parere dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione:

- nel caso di scarichi di reflui assimilabili al civile è **dovuto** il parere da parte dell'Ente gestore dell'impianto di depurazione;
- nel caso di scarichi di reflui industriali il parere da parte dell'Ente gestore dell'impianto di depurazione è da considerarsi **obbligatorio e vincolante**;

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, previa autorizzazione in deroga dell'Ente Gestore della pubblica fognatura, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero, in casi particolari, che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca.

Il fondo di scorrimento dell'allacciamento alla fognatura comunale deve essere, di norma, ad un livello superiore rispetto all'estradosso della fognatura pubblica, salvo diversa determinazione e conseguenti prescrizioni.

E' facoltà dell'Ente Gestore della pubblica fognatura, durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo. In tali casi l'allacciamento potrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto senza alcuna ulteriore formalità.

ART. 14: ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

Nessuno all'infuori del Ente Gestore della pubblica fognatura, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee. Il limite tra la proprietà privata e quella pubblica costituisce anche il limite delle reciproche competenze.

Le opere di allacciamento ai collettori, compresi gli eventuali impianti di pretrattamento, all'interno delle proprietà private sono a completa ed integrale cura e spesa del proprietario dell'insediamento interessato.

Di norma l'allacciamento viene eseguito direttamente dell'Ente Gestore della pubblica fognatura o da chi per esso. Il privato deve versare all'Ente Gestore della pubblica fognatura l'importo preventivato per le opere di allacciamento, prima della loro esecuzione, la cui misura è disposta a consuntivo. Ad ultimazione lavori, l'Ente Gestore della pubblica fognatura notificherà all'utente le eventuali ulteriori spese a conguaglio, computate a consuntivo delle opere. Il rimborso di eventuali differenze, a favore dell'utente, sarà disposto d'ufficio a cura dell'Ente Gestore dopo l'avvenuto collaudo.

La costruzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale può essere, eseguita dai privati stessi previa autorizzazione del Ente Gestore della pubblica fognatura con apposita convenzione. L'autorizzazione conterrà le prescrizioni tecniche esecutive specifiche, nonché le modalità del collaudo delle opere di allacciamento e, successivamente delle opere di ripristino dell'area. L'autorizzazione è subordinata al versamento di una cauzione il cui importo è annualmente determinato dall'Ente Gestore della pubblica fognatura.

In tal caso sono a carico del privato tutte le opere necessarie, dirette ed indirette, per allacciare i fabbricati dal confine della proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, di tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo e soprassuolo.

Tutti i lavori relativi all'allacciamento sono in ogni modo eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ente Gestore della pubblica fognatura. Detto controllo non esonera il proprietario, o l'avente causa, nonché il Direttore dei lavori, dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori stessi.

ART. 15: COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, l'Ente Gestore, può far eseguire prove sulla tenuta dei condotti (prove di pressione), sull'efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato e alle buone norme di tecnica impiantistica ovvero avvalersi di autocertificazione dichiarante la compatibilità dell'impianto stesso.

Se il tecnico incaricato del collaudo lo esige, entro un termine di 20 giorni, in forma scritta e motivata può chiedere al proprietario e all'impresa esecutrice che i condotti e le installazioni siano scoperte. Il tecnico incaricato del collaudo deve eseguire e pronunciare il suo giudizio con apposito verbale sottoscritto nei tempi e nei modi previsti nell'incarico.

Per tutte le verifiche necessarie e/o opportune, l'impresa esecutrice deve fornire gratuitamente gli operai e i necessari apparecchi e materiali.

Il progetto approvato deve sempre essere disponibile in cantiere.

Il collaudo, sulla base del progetto approvato, viene eseguito dall'Ente Gestore della pubblica fognatura o da tecnico esterno incaricato dall'Ente Gestore stesso.

Terminate le opere di allacciamento all'interno della proprietà privata, l'utente dovrà darne comunicazione all'Ente Gestore, chiedendo l'autorizzazione allo scarico come da art. 19 del presente Regolamento.

ART. 16: ESECUZIONE DIFFORME DALLE PRESCRIZIONI

Se i controlli ed il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni generali del presente Regolamento, ovvero alle prescrizioni specifiche dell'autorizzazione di allacciamento e/o dell'autorizzazione allo scarico, i medesimi devono essere conformi a quanto previsto entro il termine di 30 giorni dalla consegna all'interessato del verbale di contestazione .

L'Ente Gestore interessato, si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo e di negare il permesso di abitabilità dell'intero insediamento, ovvero di singoli vani o appartamenti.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione ad opera dell' Ente Gestore avviene coattivamente a spese del proprietario.

ART. 17: RISTRUTTURAZIONE DEI CONDOTTI DI RETE E MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI

In caso di ristrutturazione e/o straordinaria manutenzione dei condotti della rete di fognatura che comportino modifiche agli allacciamenti, l'Ente Gestore della pubblica fognatura provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti privati, esclusivamente in suolo pubblico.

A richiesta dell'Ente Gestore della pubblica fognatura, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre di nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà all' Ente Gestore della pubblica fognatura di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari stessi tutte le spese che il suddetto avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.

Qualora per giustificati motivi di interesse del proprietario dello stabile, previa autorizzazione dell'Ente Gestore della pubblica fognatura, si dovessero introdurre delle modificazioni agli allacciamenti esistenti su suolo pubblico, le medesime saranno eseguite dall'Ente Gestore della pubblica fognatura a spese del proprietario stesso.

ART. 18: MESSA FUORI USO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, sia posto fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di segnalare il fatto all'Ente Gestore della pubblica fognatura, il quale provvederà, in caso di scarichi produttivi, a darne comunicazione all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, nonché l'obbligo di sigillare lo sghembo di immissione nella fognatura pubblica secondo tempi e modalità che verranno dall'Ente Gestore della pubblica fognatura.

ART. 19: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - CRITERI GENERALI

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

- 1) Gli scarichi nella rete fognaria comunale di tipo civile sono autorizzati dall'Ente Gestore interessato.

Per gli scarichi di tipo civile, come definiti all'art. 3 del presente Regolamento, e per gli scarichi delle acque di prima pioggia, la concessione dell'autorizzazione di allacciamento alla fognatura, di cui al precedente art. 11, opera anche da autorizzazione allo scarico. "Allegato 2 "

Gli scarichi di reflui da insediamento produttivo sono autorizzati dall'Ente pubblica fognatura dietro domanda, conforme allo stampato di cui al "Allegato 3 ".

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato alla verifica del rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, e dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, loro modifiche ed integrazioni, e verrà rilasciata per iscritto, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, soltanto se lo scarico risulterà conforme ai limiti di accettabilità ammessi in fognatura. Detti limiti sono fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, successive modifiche ed integrazioni, "Allegato 12". Qualora venissero richieste integrazioni da parte dell'Ente gestore (della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione) il termine di 90 giorni viene sospeso per riprendere ex novo dalla data di presentazioni delle integrazioni stesse.

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio:

- Per gli insediamenti produttivi con scarichi di reflui industriali, un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, qualora la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
- Per gli insediamenti produttivi con scarichi di reflui assimilabili al domestico, qualora non sia stata apportata nessuna modifica nel ciclo di lavorazione, l'autorizzazione allo scarico ha validità quattro anni dalla data di notifica e rinnovabile con forma di tacito consenso della medesima (art. 45 comma 7 del D. Lgs. n° 152/99, successive modifiche e integrazioni).

A fronte di situazioni eccezionali e/o per particolari esigenze di natura produttiva, l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, previa valutazione delle circostanze motivanti la richiesta, può rilasciare un'autorizzazione provvisoria sulla base delle dichiarazioni e degli impegni che sono formalizzati dal richiedente come autocertificazione sotto la sua personale responsabilità. Detta autorizzazione provvisoria non può avere durata superiore a 60 (sessanta) giorni e, in via eccezionale e su motivata richiesta ed a insindacabile giudizio dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, prorogabile un'unica volta di altri 60 giorni.

ART. 20: CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione e di prelievo.

All'interno della suddetta cameretta, se richiesto dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, deve essere installato un sistema di misurazione a contatore ovvero di un ulteriore sistema di controllo della portata scaricata in fognatura pubblica.

La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni ampiamente sufficienti per consentire agevolmente al personale addetto il prelievo dei campioni d'acqua, comunque secondo le specifiche indicazioni dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.

La cameretta dovrà essere del tipo rappresentato nel "Allegato 4" se lo scarico è di natura civile, mentre dovrà essere del tipo rappresentato nel "Allegato 5" se lo scarico è di natura produttiva, ovvero scarico civile di categoria C e D1.

ART. 21: SCARICHI TEMPORANEI

Al fine di evitare inquinamento del suolo sul quale si intende erigere un fabbricato, in caso si tratti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, l'Ente Gestore della pubblica fognatura, sentito il parere dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, potrà autorizzare l'uso di una o più immissioni nella fognatura pubblica, ove esista, per lo scarico provvisorio di latrine per gli operai addetti alla costruzione.

Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato, e verranno eseguiti dall'Ente esecutore a spese del privato, ovvero dal privato stesso, se espressamente autorizzato, sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico dell'Ente esecutore.

ART. 22: ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO

E' vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono:

- arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
- danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
- costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
- avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque superficiali e sotteranee;

E' vietato altresì in ogni caso lo scarico in fognatura pubblica di rifiuti solidi di qualsiasi natura.

Eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatto salvo in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico, nonché tutti gli altri provvedimenti ed azioni in applicazione delle Leggi vigenti.

ART. 23: VARIAZIONI DELLO SCARICO E DI SUBENTRO

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista, come sancito dall'art. 45, comma 11, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dall'autorizzazione originaria allo scarico per colpa del titolare stesso, oltre che all'eventuale risarcimento dei danni.

Nel caso di semplice subingresso, di cambio ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione allo scarico di reflui produttivi assimilabili al domestico, fermo restando le inalterate caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra all'Ente Gestore della pubblica fognatura che invierà una copia all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.

ART. 24: CESSAZIONE DELLO SCARICO

Qualora, per qualsiasi causa, uno scarico venga a cessare, il concessionario, con preavviso di almeno due mesi, dovrà comunicare detta cessazione all'Ente Gestore della pubblica fognatura, per gli insediamenti civili, e, qualora si tratti di scarico proveniente da insediamenti produttivi con scarichi di reflui industriali o assimilabili al domestico, l'Ente Gestore della pubblica fognatura invierà una copia della comunicazione all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, i quali disporranno i conseguenti provvedimenti.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico.

ART. 25: INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Capitolo V del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Ente Gestore della pubblica fognatura in caso di insediamenti produttivi, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

CAPITOLO II

RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA COSTRUITA DA PRIVATI DI FUTURA CESSIONE AL COMUNE

ART. 26: AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente capitolo si applicano alle reti di fognatura esterna privata. Come tale si intende il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie, ecc. a servizio delle strade e piazzali privati, anche se di futura cessione al Comune.

I condotti di allacciamento dei fabbricati alla fognatura comunale sono considerati come parte della stessa, quindi soggetti alle stesse norme e prescrizioni, solo se ricadono su aree di proprietà pubblica in quanto queste costituiscono il limite e l'ambito di competenza della gestione e della manutenzione del Ente Gestore interessato.

Ogni altro condotto di allacciamento esterno, che ricada su area di proprietà privata e che non sia da cedere all'Ente Gestore della pubblica fognatura, è considerato parte della rete di fognatura interna dei fabbricati ed è soggetto alle norme e prescrizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene Comunale.

ART. 27: OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DA PARTE DELLE RETI FOGNARIE PRIVATE

I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione di una regolare fognatura lungo le stesse ed al rispettivo allacciamento alla pubblica fognatura per le acque nere e di prima pioggia, ovvero alla dispersione sul suolo tramite convogliamento delle acque pluviali in canali drenanti laterali alle sedi stradali, secondo le disposizioni del presente Regolamento e in accordo con l'Ente competente al controllo.

Qualora i proprietari interessati non provvedano alla costruzione delle opere ed agli allacciamenti conseguenti, l'Ente Gestore della pubblica fognatura competente per territorio potrà provvedere all'esecuzione, ponendo a carico dei proprietari degli stabili interessati, tutte le spese relative, in proporzione alle superfici coperte e pavimentate servite dal tratto di fognatura e/o dalle canalizzazioni da costruire.

ART. 28: PROGETTO

La costruzione di condotti o di parte della rete di fognatura, da parte di privati e lotizzazioni, viene realizzata su autorizzazione del Responsabile del Servizio competente del Comune interessato, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, qualora si tratti di insediamenti produttivi, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari.

Il progetto, firmato dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, da consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale in triplice copia, di cui una dovrà essere inviata all'Ente Gestore dell'impianto di depurazione in caso di insediamenti produttivi, deve avere i seguenti allegati:

1. planimetria 1:200 dell'area da servire, con indicate tutte le costruzioni esistenti e da costruire, le strade e le aree pavimentate, con le caratteristiche delle pavimentazioni, le aree a verde, ecc.;
2. planimetria 1:200, o superiore, con indicata la rete di progetto completa di condotti (con indicati i materiali, i diametri e le pendenze), camerette di ispezione e raccordo, caditoie, manufatti vari, ecc.;
3. particolari in scala 1:50 e 1:100 dei condotti e manufatti;
4. prezzi unitari, se richiesti dal Comune;
5. computo metrico estimativo, se richiesto dal Comune;
6. relazione tecnica, contenente sia i calcoli idraulici che le caratteristiche dei materiali;
7. relazione dimostrativa della curva di possibilità climatica adottata.

Il collegamento tra fognatura privata e collettore comunale deve essere realizzato con cameretta. La quota di scorrimento della fognatura privata in cameretta deve essere pari o superiore alla quota corrispondente alla metà dell'altezza del condotto a cui ci si deve collegare; nel caso che ciò non sia possibile si dovrà curare l'innesto per non ostacolare, con le acque del condotto privato afferente, il normale deflusso delle acque del condotto pubblico (innesto con curva e invito, parete deviatrice ecc.).

Le dimensioni dei condotti non potranno essere ridotte in relazione alle eventuali minori dimensioni del collettore comunale al quale la fognatura privata deve essere collegata.

Per quanto attiene il senso di immissione in un condotto pubblico è vietato immettersi controcorrente. L'immissione perpendicolare è ammessa quando è possibile realizzare la differenza di quote del punto precedente.

Materiali e tipologie delle opere saranno autorizzati dal Comune.

ART. 29: COSTRUZIONE E VIGILANZA

La costruzione delle canalizzazioni private e la relativa spesa competono integralmente ai proprietari.

Il Comune e/o l'Ente Gestore della pubblica fognatura esercita la sorveglianza tramite i rispettivi Uffici Tecnici, salve le competenze dell'A.S.L. territoriale.

ART. 30: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE

La manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle reti private di fognatura compete integralmente ai proprietari delle reti stesse.

La sorveglianza circa la manutenzione delle reti private è di competenza del Comune e/o dell'Ente gestore della pubblica fognatura.

In caso di mancanti o carenti interventi manutentivi che comportino danni e/o disfunzioni alla pubblica fognatura, si provvederà alla richiesta di rimborso danni nella misura e nei modi stabiliti dall'amministrazione comunale e/o dell'Ente Gestore della pubblica fognatura.

ART. 31: SISTEMA DI FOGNATURA

Il sistema di fognatura da adottare per i nuovi insediamenti e per i piani di lotizzazione dovrà essere del tipo separato, cioè costituito da due condotti distinti, una per le acque reflue costituite da acque domestiche ed industriali nonché di prima pioggia e l'altra da acque meteoriche provenienti dai pluviali e acque eccedenti la prima pioggia.

Le reti private saranno separate anche se la fognatura pubblica è di tipo unitario.

Dette reti private saranno posate a quote diverse in modo da evitare interferenze tra i condotti privati di allacciamento e le reti stesse, salvo motivate esigenze tecniche che impediscono l'allacciamento.

ART. 32: UBICAZIONE

Le canalizzazioni, normalmente lungo l'asse stradale, devono essere collocate obbligatoriamente al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica vi sia un dislivello superiore a 30 cm.

Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso, soluzioni alternative autorizzate dal Responsabile del Servizio competente del comune interessato.

Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni, dovranno essere concordate, con il Responsabile del Servizio competente, le distanze e le modalità esecutive.

ART. 33: CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA

Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno sia alla fuoriuscita di liquame dal loro interno.

La forma delle canalizzazioni sarà quella dettata dalle necessità idrauliche, con preferenza per la condotta a sezione ovoidale e/o circolare; per quest'ultima il diametro minimo sarà rispettivamente, di 40 cm. per la rete di acque bianche, e di 30 cm. per la rete di acque nere e di prima pioggia.

La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire che non si formino depositi. Per ottenere tale effetto, la velocità di deflusso deve essere compresa tra 0,3 m/sec. e 4 m/sec. Qualora la velocità minima per la portata di magra non possa essere raggiunta per cause tecniche, devono obbligatoriamente essere previsti dei dispositivi di

lavaggio.

ART. 34: CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE

In tutti gli incroci tra condotte deve essere prevista una cameretta di raccordo e di ispezione. Camerette di semplice ispezione devono essere previste a distanza massima di 50 m. per le condotte non percorribili e di 70 m. per le altre condotte.

Le dimensioni minime in pianta di dette camerette devono essere almeno di m. 1,00 x 1,20 ed in altezza m. 1,70. Ai lati della sezione di scorrimento e a quota superiore ad essa, devono essere previste delle banchine salvo deroghe disposte dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Prima dell'imbocco nella fognatura comunale deve essere realizzata una cameretta per il prelievo ed il controllo dei liquami, secondo il disposto di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Le camerette di ispezioni, per le reti separate, saranno distinte tra loro utilizzando uno stesso manufatto per entrambe le ispezioni. Quest'ultimo dovrà avere al suo interno un setto separatore. Per l'accesso al manufatto saranno realizzati due chiusini. I chiusini dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico del Comune.

Nel caso non sia possibile realizzare un impianto a gravità e quindi si rendessero necessarie stazioni di sollevamento, le stesse dovranno seguire le seguenti prescrizioni particolari:

- installazione di idonei dispositivi di grigliatura;
- installazione di almeno due idonee pompe per acque luride, del tipo ad installazione automatica con guide;
- il quadro di comando delle pompe (del tipo per installazione esterna) dovrà prevedere l'avviamento alternato delle pompe, con una opportuna segnalazione di emergenza;
- l'accesso alla cameretta avverrà con botole in acciaio zincato carrabile;
- sulla tubazione di mandata di ogni singola pompa sarà installata una saracinesca di esclusione e una valvola di ritegno.

ART. 35: TOMBINATURE STRADALI

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque pluviali dalle sedi stradali, dai piazzali e dai parcheggi privati, devono essere normalmente previste delle caditoie stradali, a griglia (in sede stradale) o a bocca di lupo (sotto i marciapiedi), da collegare alla fognatura con condotte di diametro opportuno: minimo 15 cm.. L'attacco tra caditoia e condotta deve avvenire tramite tenuta idraulica.

L'area scolante di competenza di ogni caditoia deve essere indicativamente contenuta entro i 400 mq. e la distanza massima tra due caditoie deve contenersi entro i 20 m..

Qualora si rendesse necessario separare dalle acque meteoriche quelle di prima pioggia, da inviare alla fognatura nera o mista, il manufatto di sfioro avrà le caratteristiche rappresentate nella tavola di cui al "Allegato 7".

CAPITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI O ASSIMILATI E PER SCARICHI SPECIALI

ART. 36: AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi degli insediamenti civili o assimilati ai civili e per scarichi speciali.

Tutte le opere per la fognatura interna, degli stabili e delle aree private, sono soggette oltre al presente Regolamento anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene vigenti in ciascun Comune competente per territorio.

ART. 37: PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

La rete interna di fognatura dei fabbricati deve essere del tipo separato, e cioè con condotti distinti che raccolgano, separatamente, le acque usate, nere e di prima pioggia e le altre acque meteoriche.

Nel caso la fognatura recipiente gli scarichi, esterna agli edifici, comunale o privata:

- sia del tipo separato, gli allacciamenti saranno mantenuti separati;
- riceva solo le acque usate, nere e di prima pioggia, il condotto convogliante le acque pluviali deve essere dotato di un pozzetto di sfioro, come da disegno allegato (“Allegato 7”).

Per lo smaltimento delle acque meteoriche, salvo quelle di prima pioggia, vale quanto stabilito dal precedente art. 6 del presente Regolamento.

ART. 38: SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI NATURA ASSIMILABILE AL DOMESTICO

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi di natura assimilabile al domestico, individuati dall'art. 3 del presente Regolamento sono regolamentati analogamente a quelli di tipo produttivo secondo quanto disposto nel capitolo IV del presente Regolamento.

ART. 39: SCARICHI DI OSPEDALI E CASE DI CURA

Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte, prima della loro immissione in pubblica fognatura, a trattamento di staccatura fine per trattenere il materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura od interferire con i

trattamenti meccanici dell'impianto di depurazione.

Le suddette acque, devono inoltre essere sottoposte, su indicazione dell'A.S.L., al trattamento di disinfezione prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di batteri patogeni.

Il trattamento di disinfezione è obbligatorio quando l'ospedale o la casa di cura annoverano reparti per malattie infettive.

ART. 40: SMALTIMENTO DI ACQUE REFLUE DEGLI INSEDIAMENTI AGRICOLI

Si considerano insediamenti civili, e come tali sono regolamentati, le imprese agricole che, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, intendendo per queste ultime le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli nell'ambito del normale esercizio dell'agricoltura.

Tuttavia, ove vi sia presenza di attività di allevamento e/o di trasformazione dei prodotti agricoli, il Responsabile del Servizio competente del Comune interessato può prescrivere particolari cautele prima dell'immissione in pubblica fognatura, quali vasche Imhoff ("Allegato 10"), forme di decantazione ed altro, i cui fanghi, nel rispetto della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4 febbraio 1977, non devono contenere sostanze che possono causare alterazioni o danno della struttura chimico-fisica del suolo, della vegetazione o dell'equilibrio biologico generale. La quantità di sostanza organica applicata non deve superare la capacità di depurazione propria del suolo.

Per i fanghi prevalentemente organici deve essere previsto almeno un trattamento di stabilizzazione che riduca la presenza di germi patogeni e l'emanazione di odori molesti.

Lo smaltimento su suolo agricolo è ammesso esclusivamente nei casi in cui il fango espliciti un effetto fertilizzante e/o ammendante e/o correttivo del suolo stesso e sia contemporaneamente esente da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e per i loro utilizzatori.

Lo smaltimento dei liquami sul suolo è ammesso come mezzo di trattamento che assicuri, un utile alla produzione ed in ogni caso una idonea dispersione ed innocuizzazione degli scarichi liquidi stessi, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione non subiscano degradazioni o danno.

Lo smaltimento inoltre non deve produrre inconvenienti ambientali, come rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli.

Qualora l'impresa agricola svolga attività al di fuori dei limiti di cui al paragrafo primo del suddetto articolo, i relativi scarichi sono classificati come provenienti da insediamento produttivo e come tali sono regolamentati in analogia agli scarichi produttivi secondo quanto disposto nel capitolo IV del presente Regolamento.

ART. 41: DISPOSIZIONI TARIFFARIE

A far data dalla data di autorizzazione dell'attivazione allo scarico, per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili, è dovuto da parte degli utenti, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa fissata con deliberazione dall'organo competente.

La tariffa è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di scarico in fognatura ed a quello di depurazione.

L'accertamento e la riscossione del canone saranno effettuati a cura dell'organo competente in rapporto alla quantità di acqua effettivamente prelevata.

La denuncia dovrà essere trasmessa annualmente entro il termine di legge sia al Gestore della Pubblica Fognatura che al Gestore dell'Impianto di Depurazione.

ART. 42: PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

Qualora l'insediamento civile provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico dovrà installare, a propria cura e spese, un idoneo apparecchio di misura della quantità di acqua prelevata.

L'Ente competente per territorio, può effettuare controlli sull'efficienza di detti strumenti di misura dell'acqua prelevata autonomamente.

Entro la fine gennaio di ogni anno, il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare agli Enti competenti, il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno, nonché il quantitativo scaricato in fognatura: detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte dell'Ente competente ai fini dell'imposizione e della riscossione delle tariffe per i canoni di fognatura e depurazione.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 43: AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi degli insediamenti produttivi.

ART. 44: SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CON REFLUI ASSIMILABILI AL DOMESTICO

Tali scarichi sono ammessi in pubblica fognatura nel pieno rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, successive modifiche ed integrazioni, ("Allegato 12").

Vengono di seguito elencate particolari attività che, per avere l'assimilabilità al domestico dei reflui, dovranno rispettare le specifiche condizioni sotto riportate:

A) Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico, depositi di rottami ferrosi e di veicoli destinati alla demolizione.

Prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo, è obbligatorio realizzare un manufatto che abbia una sezione di sedimentazione, seguita da una sezione di disoleazione.

A titolo di esempio, si fa riferimento allo schema di impianto ("Allegato 9"), eseguibile anche con manufatti prefabbricati.

La manutenzione deve effettuarsi con la frequenza dettata dalla dimensione del manufatto: i prodotti estratti (fanghi di fondo/morchia galleggianti) sono da smaltire come rifiuti pericolosi.

B) Lavanderie ad umido e tintorie.

È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze quali trielina, benzina, ecc. e comunque pericolose per il personale addetto alla manutenzione della rete fognaria ovvero nocive al processo di depurazione. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi.

C) Studi e laboratori fotografici e radiografici.

È vietato scaricare in fognatura pubblica bagni di sviluppo e di fissaggio esauriti. Tali rifiuti sono da smaltire come rifiuti pericolosi.

D) Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide.

Con provvedimento dell'Ente Gestore, le cautele da assumere si determinano di volta in volta in funzione delle specifiche esigenze, dimensioni e qualità, al fine di evitare che in fognatura possono pervenire sostanze pericolose per le persone addette alla manutenzione della rete

fognaria o dannose per il processo di depurazione terminale.

E) Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori.

È vietato scaricare in pubblica fognatura scarti solidi di sostanze vegetali o animali.

Il terminale del condotto, prima dell'immissione in pubblica fognatura, deve essere dotato di un apparecchiatura atta ad effettuare, a giudizio dell'Ente Gestore, una grigliatura fine dei liquami.

F) Macelli annessi ai negozi di vendita di carne.

È vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze solide, parti di animale, peli, sangue, materiale grossolano ecc. e sostanze grasse che possono coagulare in fognatura ostruendola.

Le sostanze sopra richiamate devono essere raccolte e smaltite come scarti di macellazione secondo le Leggi vigenti.

A richiesta dell'Ente Gestore è obbligo installare una sezione di sedimentazione, tipo Imhoff come da schema allegato ("Allegato 10").

G) Laboratori chimici, fisici o biologici.

H) Deposito autotrasporti e logistica.

I reflui relativi agli insediamenti civili dove vi sia la presenza di laboratori chimici, fisici o biologici potranno essere autorizzati soltanto a specifiche condizioni e prescrizioni a cura dell'Ente Gestore.

ART. 45: PRESCRIZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono trovare recapito in pubblica fognatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque, nonché del presente Regolamento.

Qualunque insediamento produttivo intenda allacciarsi alla pubblica fognatura deve fare richiesta di allacciamento seguendo la procedura di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Successivamente alla richiesta di allacciamento, il rappresentante legale dell'insediamento produttivo deve inoltrare all'Ente Gestore della pubblica fognatura, domanda di autorizzazione allo scarico. Non è consentito dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso sia stato preventivamente autorizzato, come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

ART. 46: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico proveniente da insediamenti di tipo industriale ed artigianale, deve essere richiesta all'Ente Gestore della pubblica fognatura il quale, prima del rilascio della stessa, richiederà un parere tecnico dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, che ne assume obblighi e diritti.

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere presentata all'Ente Gestore, in triplice copia, utilizzando l'apposito modulo conforme al modello di cui all'"Allegato 3".

A corredo della domanda di cui due in marca da bollo e al fine di definire nel dettaglio le condizioni che danno origine allo scarico, devono essere presentati i seguenti documenti:

- Scheda tecnica insediamento produttivo debitamente compilata e firmata; (Allegato **A**)
- Estratto di mappa del N.C.E.U. 1:2000 in cui è stato situato l'insediamento produttivo, riportante i confini;
- Planimetria dell'insediamento produttivo in scala adeguata ai fini di una corretta leggibilità, con indicati il sistema di adduzione delle acque: acque di alimentazione (acquedotto, pozzi, sorgenti, ecc.), acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque reflue urbane, acque meteoriche, acque contenenti sostanze pericolose. Le reti dovranno essere distinte graficamente anche a mezzo di differenti colorazioni e dovranno essere evidenziati i punti ufficiali per il campionamento;
- Relazione geologica nonché idraulica nel caso di recapito di acque su suolo o su strati superficiali del sottosuolo;
- Il punto di immissione nella pubblica fognatura con relativo pozzetto di ispezione;
- Le dimensioni delle condotte terminali;
- Dichiarazione, resa e firmata del legale rappresentante dell'insediamento produttivo, con cui si accetta incondizionatamente il regolamento per l'uso delle fognature del Comune. (Allegato **B**)
- Dichiarazione, resa e firmata del legale rappresentante dell'insediamento produttivo, nel caso non sussistono scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura. (Allegato **C**)
- Dichiarazione resa e firmata dal legale rappresentante dell'insediamento produttivo, nel caso nel ciclo produttivo non sia contemplato l'utilizzo o la presenza di sostanze pericolose. (Allegato **D**)
- Dichiarazione, resa e firmata dal legale rappresentante dell'insediamento produttivo che, nel caso di **RINNOVO**, (in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n° 152/99 e s.m.i.) nulla è variato rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata. (Allegato **E**)

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente e vengono fissate in sede di Assemblea Consortile e successivamente rese note agli enti consorziati. L'Ente Gestore determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria, l'Ente Gestore, provvede alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'art. 45 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152.

L'autorizzazione o il diniego verranno rilasciati per iscritto dall'Ente Gestore, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, dopo l'accertamento della corrispondenza della documentazione presentata e dopo l'accertamento del versamento a conguaglio. Qualora venissero richieste integrazioni o formulate osservazioni, il termine di 90 giorni viene sospeso

per riprendere ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico viene negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, l'Ente Gestore è autorizzato ad attribuirsi l'anticipo versato in acconto dal privato.

ART. 47: SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON PREVISTI NELLE TABELLE DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ

Qualora risulti dalla domanda che lo scarico dell'insediamento produttivo contiene sostanze inquinanti non contemplate dalla tabella dei limiti di accettabilità in fognatura, Tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, l'Ente Gestore fissa, in sede di autorizzazione allo scarico, limiti e prescrizioni specifiche per tali sostanze, con espressa riserva di successive verifiche periodiche.

ART. 48: SCARICHI CON SOSTANZE RADIOATTIVE

Non sono ammessi scarichi contenenti sostanze radioattive, naturali o artificiali.

ART. 49: SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Al fine di evitare che eventi accidentali possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, è obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione previa immediata comunicazione all'Ente gestore.

Qualsiasi misura resa necessaria per il rientro dei parametri, attinente la rete fognaria e l'impianto di depurazione, l'onere sarà addebitato al titolare dell'insediamento produttivo responsabile, nonché la facoltà di applicare le disposizioni civili e penali imputabili dal comportamento.

ART. 50: DISPOSIZIONI TARIFFARIE

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi, è dovuto all'Ente Gestore da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa fissata con deliberazione dall'organo competente.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di scarico in fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata mentre la seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e alla qualità delle acque scaricate.

Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, gli insediamenti produttivi dovranno

presentare all'Ente Gestore la denuncia degli elementi, i quantitativi d'acqua prelevati ed i quantitativi scaricati in fognatura pubblica necessari ai fini della determinazione del canone.

L'accertamento ed i controlli verranno espletati dall'Ente Gestore con la piena collaborazione, per tutto quanto possa occorrere, degli Uffici Comunali di competenza.

La riscossione del canone verrà effettuata dall'Ente Gestore, con tutte le modalità previste dalle Leggi in materia, compresa la facoltà di richiedere acconti nel corso dell'anno.

E' fatta salva la possibilità di concedere, agli insediamenti produttivi che contribuiscono agli oneri delle opere consortili, una compensazione sulla tariffa di depurazione per un periodo e per un importo che sarà stabilito dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione.

ART. 51: ACCESSI ED ISPEZIONI

Ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, successive modifiche ed integrazioni, il personale qualificato e delegato dall'Ente Gestore, è autorizzato ad accedere all'interno degli insediamenti produttivi allacciati ai collettori comunali per effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

ART. 52: PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

Qualora l'insediamento produttivo provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, dovrà installare a proprie spese un idoneo apparecchio di misura e registrazione della quantità di acqua prelevata.

L'Ente Gestore dell'impianto di depurazione può effettuare controlli sull'efficienza di detti strumenti di misura installati dal privato.

Entro la fine di gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare all'Ente Gestore e alla Provincia i quantitativi d'acqua prelevati nel precedente anno mediante il proprio impianto autonomo, nonché il quantitativo scaricato in fognatura. Detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte dell'Ente Gestore ai fini dell'imposizione e della riscossione delle tariffe.

ART. 53: STRUMENTI DI CONTROLLO AUTOMATICO

Per gli scarichi produttivi, in relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, l'Ente Gestore dell'impianto di depurazione può prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dello stesso per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Gli strumenti di controllo possono riguardare sia il controllo qualitativo che quello quantitativo.
Le relative spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI - SANZIONI

ART. 54: VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE

Gli allacciamenti fognari degli insediamenti civili, dopo l'attivazione del depuratore, devono essere eseguiti senza interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff.

I privati, a loro spese, devono provvedere allo spurgo completo del materiale presente nei manufatti, alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti, ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura, previa realizzazione della cameretta di cui all'art. 20.

A questo criterio generale si può derogare, su autorizzazione del Responsabile del Servizio competente del Comune interessato e, in caso di insediamenti produttivi, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, solo nel caso in cui per carenza delle strutture fognarie e/o depurative esistenti o per mancanza di pendenza, risulti prudente eliminare dai liquami immessi in fognatura pubblica, le sostanze solide sedimentabili.

L'A.S.L., gli Uffici Tecnici del Comune e l'Ente Gestore hanno il diritto di ispezionare i manufatti, verificandone efficienza, regolare manutenzione o completa disattivazione.

ART. 55: POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO ABITATO

Il Sindaco può emanare speciali ordinanze altresì su proposta dell'A.S.L. ovvero dell'Ente Gestore, ovvero dopo acquisito il parere degli stessi, per le seguenti circostanze:

- soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento alla pubblica fognatura, di pozzi, vasche o fosse biologiche, ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini e/o inquinanti per le acque potabili;
- rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, compresa la rimozione delle materie luride di fogne già abbandonate, o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento fognario. Pozzi neri, fosse biologiche, ecc., messi fuori uso, devono disinfettarsi come prescritto dall'art. 54, e riempirsi di terra o di altri materiali inerti;
- chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico;
- obbligare le proprietà, il cui immobile manca d'acqua, a dotarsene, modificando i sanitari con latrine a lavaggio, sifoni e tubi aeratori;
- obbligare il proprietario a non impedire al condominio, all'inquilino o al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, il passaggio di tubi conduttori di acqua, od il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale pubblica;

- l'esecuzione, nei casi sopraddetti, a carico dei contravventori, delle opere disposte e non eseguite;
- ordinare ai proprietari degli immobili ubicati in zone non servite da pubblica fognatura, di presentare un rilievo planimetrico dei fabbricati e della fognatura interna, con tutte le portate da smaltire ed il relativo sistema di smaltimento.

ART. 56: DEROGHE

In circostanze eccezionali, è facoltà del Comune e/o l'Ente Gestore, a seconda delle relative competenze, dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, salvi i limiti inderogabili per Legge.

ART. 57: SANZIONI PENALI

Nessuno può manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dal Comune competente per territorio o dall'Ente Gestore.

Chiunque violi questa prescrizione, sia insediamento civile o produttivo, sarà passibile di penalizzazione secondo quanto nel seguito espresso, restando impregiudicato il diritto di revocare l'autorizzazione allo scarico, da parte del Responsabile del Servizio competente del Comune interessato qualora si tratti di insediamenti civili e dell'Ente Gestore qualora si tratti di insediamenti produttivi.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dal Titolo V Capo II del D.L. 11 maggio 1999, n.152, successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo in ogni caso il diritto, dell'Amministrazione Comunale e dell'Ente Gestore alla rifusione dei danni e delle spese.

ART. 58: SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salve le sanzioni previste dal Titolo V Capo I, D.L. 11 maggio 1999, n. 152, successive modifiche ed integrazioni, le inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento possono comportare la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Prima di attuare le misure di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio del Comune e l'Ente Gestore, per quanto di rispettiva competenza, comunicano per iscritto le contestazioni rilevate e concedono al richiedente un termine di 10 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non perviene alcuna osservazione o le stesse non risultano fondate, il Responsabile del Servizio del Comune e l'Ente Gestore danno atto alla procedura di cui al comma precedente.

ART. 59: VALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Eventuali normative nazionali e regionali, che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del

presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modifica dello stesso, il quale solo in prosieguo verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le delibere necessarie e conseguenti.

Gli allegati da 2) a 9) hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con delibera.

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

Allegato 1 Tabella 1 della Legge Regionale n° 62/85, successive modifiche ed integrazioni

PARAMETRO	CONCENTRAZIONI
pH	6.5-8.5
Temperatura °C	30
Colore	Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 cm. -
Odore	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere -
Materiali sedimentabili (ml/l)	10
Materiali in sospensione totali (mg/l)	200
BOD ₅ (mg/l)	250
COD (mg/l)	50
Cloruri (mg/l come Cl)	100
Fosforo totale (mg/l come P)	10
Azoto ammoniacale (mg/l come NH ₄)	30
Azoto nitroso (mg/l come N)	0.6
Azoto totale (mg/l come N)	50
Grassi e oli animali e vegetali (mg/l)	100
Tensioattivi (mg/l)	10

Per i restanti parametri di cui alle Tabella A e C della Legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla Legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata.

Mapp. n. _____ Foglio n. _____

Comune censuario di _____

A tale scopo il sottoscritto dichiara:

- che gli scarichi indipendenti del suddetto insediamento sono n. _____
- che la presente richiesta riguarda lo scarico n. _____
- che lo scarico di cui alla presente richiesta serve uno o più insediamenti costituitosi solo da *(barrare il caso che ricorre)*:

abitazioni civili

negozi *(indicare il tipo di attività)* _____

attività di cui alla allegata Tabella A *(indicare il tipo di attività)* _____

attività non comprese nella allegata Tabella A *(indicare il tipo di attività)* _____

uffici pubblici e/o privati, associazioni varie e/o studi professionali *(indicare il tipo di attività)* _____

altri da specificare _____

- che l'insediamento ha una consistenza _____ *(inferiore/superiore)* a 50 vani o 5.000 metri cubi;
- che all'interno dell'insediamento _____ *(esistono/non esistono)* laboratori chimici, fisici e biologici;
- che la fonte di approvvigionamento è costituita da *(barrare la/le caselle che interessano)* :

⇒ acquedotto pubblico con utenza n. _____ con il consumo annuo di _____ metri cubi;

⇒ acquedotto privato denominato _____ con il consumo annuo di _____ metri cubi;

⇒ pozzo privato _____ *(dotato/non dotato)* di contatore con il consumo annuo di _____ metri cubi;

⇒ sorgente _____ *(dotata/non dotata)* di contatore con il consumo annuo di _____ metri cubi;

⇒ altro da specificare _____

- che il consumo totale annuo é pari a _____ metri cubi.

A completamente della presente richiesta si allegano in triplice copia, debitamente firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente e dal tecnico responsabile del progetto i seguenti documenti:

- * Pianimetria catastale della proprietà in scala 1:1000 o 1:2000.
- * Pianta in scala 1:50 o 1:100 o 1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano cantinato, riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche, i condotti fognari di allacciamento fino alla fognatura comunale, con la relativa numerazione degli scarichi, e la rete fognaria comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre poi riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario.
- * Sezioni longitudinali dei condotti fino al collegamento con la canalizzazione pubblica, con il disegno di tutti i particolari di collegamento in scala 1:50 o 1:100 o 1:200
- * Disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50 o 1:100 o 1:200
- * Relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici dove sia riportato fra l'altro:
 - 1) il nome dei proprietario dell'immobile e dei responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere l'autorizzazione;
 - 2) estremi dell'atto autorizzatorio (concessione edilizia o dichiarazione inizio attività) relativo alle opere edilizie da eseguirsi;
 - 3) l'indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
 - 4) le caratteristiche della fognatura pubblica a cui lo scarico viene allacciato;
 - 5) il numero e lo sviluppo dei piani dello stabile compreso il piano terreno ed il sottotetto abitabile;
 - 6) il ciclo di lavorazione, l'origine e la quantità delle acque scaricate;
 - 7) le caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
 - 8) l'area complessiva della proprietà;
 - 9) le aree coperte, le aree sistemate a consortile o a giardino e le relative pavimentazioni;
 - 10) il volume totale dell'insediamento, il volume fuori terra, il volume interrato, il numero dei piani, il numero degli appartamenti, il numero dei vani;
- * Per allacciamenti già in essere allegare copia dell'ultima fattura per pagamento dell'acqua potabile oltre a copia della vecchia autorizzazione quando prevista.
- * Espresa dichiarazione sulla natura degli scarichi futuri.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE I DATI FORNITI, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, RISPONDONO A VERITÀ E CHE LE CARATTERISTICHE DEI LIQUAMI SCARICATI PRESENTANO E PRESENTERRANNO SEMPRE CARATTERISTICHE CONTENUTE ENTRO I LIMITI INDICATI DAL “REGOLAMENTO PER L’USO DELLE FOGNATURE PUBBLICHE DEI COMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO CONSORTILE E DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER L’IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE CONSORTILE” (CONSORZIO MEDIA PIANURA OVEST FIUME SERIO SITO IN COLOGNO AL SERIO) DI CUI HO PRESO VISIONE.

Data ____/____/____

Firma _____

TABELLA A (da allegare con l'Allegato n° 2)

Il sottoscritto, per lo scarico delle acque reflue prodotte presso l'insediamento sopra identificato, comunica quanto segue:

1. CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO:

- insediamenti inferiori a 50 vani o 5000 mc. (CATEGORIA A)
 - Civile abitazione
 - Insediamenti sanitari
 - Alberghi o scuole
 - Centri sportivi o ricreativi
 - Negozi o altre attività

- insediamenti superiori a 50 vani o 5000 mc. (CATEGORIA B1)
 - Civile abitazione
 - Insediamenti sanitari
 - Alberghi o scuole
 - Centri sportivi o ricreativi
 - Negozi o altre attività

- insediamenti produttivi, artigianali o industriali con scarico assimilabile a quello proveniente da insediamenti civili (Legge 8 ottobre 1976, n.690) (CATEGORIA B2)

- insediamenti adibiti a prestazioni di servizio (CATEGORIA C)
 - Stazioni di distribuzione di carburante
 - Autofficine
 - Carrozzerie
 - Autolavaggi
 - Depositi di mezzi di trasporto pubblico
 - Lavanderie a umido e tintorie
 - Studi e laboratori fotografici
 - Studi e laboratori radiografici
 - Depositi di rifiuti

insediamenti diversi da tutti quelli sopra menzionati (*CATEGORIA D2*)

(descrizione)

Data ____/____/____

Firma _____

ALLEGATO A

Comune

Provincia

**SCHEMA DI RILEVAMENTO DELLO SCARICO DI
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**
(da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico)

1) IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA:

Denominazione

Sede legale

Indirizzo.....(tel.....) n° iscrizione C.C.I.A.A.

Codice fiscale/P.IVA..... Codice ISTAT.....

Legale rappresentante

Indirizzo

Via n. C.A.P.

2) UBICAZIONE INSEDIAMENTO

Comune Indirizzo o località.....

Responsabile dell'insediamento produttivo (tel.....)

Residente in

Via n. C.A.P.

3) CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO:

INDUSTRIALE ARTIGIANALE COMMERCIALE AGRICOLO

A) MATERIE PRIME LAVORATE, PRODOTTE, UTILIZZATE Elencare le materie prime, gli additivi, i catalizzatori, i prodotti finiti nello schema come segue:				
Denominazione	Unità di misura	Quantità max giornal. Utilizzata e prodotta	Quantità annuale Utilizzata o prodotta	Indicare se si tratta di materia prima, prodotto, catalizzatore, ecc...

B) CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEI REFLUI INDUSTRIALI PRODOTTI DALL'INSEDIAMENTO PRIMA DEL TRATTAMENTO DEPURATIVO			
Parametro portata*	Concentrazioni (mg/l)	Parametro portata	Concentrazione (mg/l)

*parametri presenti nel refluo, riportati in tab.3 Allegato 5 D.Lgs 11 maggio 1999 n.152

Le analisi sono state eseguite da in data

C) IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE (DEPURATORE)
 Esiste nell'industria un impianto di trattamento dei reflui scaricati ? SI NO
 In caso affermativo rispondere ai seguenti quesiti.

Tipo di impianto /trattamento

.....

.....

.....

.....

.....

Tipo di gestione:

CONSORTILE

INDIVIDUALE DIRETTA

AFFIDATA A DITTA ESTERNA Indicare nome ditta e indirizzo

.....

Capacità di trattamento fanghi mc/giorno

Fanghi prodotti mc/giorno

Caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi prodotti

.....

D) FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO							
Fonti di approvig.	Denominaz.	Quantità max prel. mc/g	Quantità max prel. mc/anno	Utilizzazione Processo %	Utilizzazione Servizi %	Utilizzazione Raffr.%	Quantità Riciclata mc/anno
Acquedotto							
Pozzo acqua dolce							
Pozzo acqua salmastra							
Canale							
Altri							

E) DATI SULLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE	
Ricettori	Denominazione
Canale	
Fognatura	
Autobotti	

F) DATI RELATIVI ALLA QUALITA' DELLO SCARICO*			
Parametri	Concentrazione	Parametri	Concentrazione

*devono essere indicati i parametri presenti nello scarico, riportati in Tab 3 Allegato 5 D.Lgs.152/99

G) DATI RELATIVI ALLA PORTATA DELLO SCARICO

CONTINUO

DISCONTINUO

(Lo scarico è in atto tutti i giorni lavorativi)

(Lo scarico non è in atto tutti i giorni lav.)

	La quantità scaricata è COSTANTE	La quantità scaricata è VARIABILE	La quantità scaricata è COSTANTE nel periodo di scarico	La quantità scaricata è VARIABILE nel periodo di scarico
Volume totale scaricato mc/anno				
Quantità massima scaricata nel periodo di punta mc				
Indicare il periodo relativo allo scarico. Tutto l'anno, ovvero mese, settimana, giorni, ore ecc...				
Indicare il periodo di massimo scarico				

H) DATI SULLE SUPERFICI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE

Superfici tetti e/terrazze mq

Superfici impermeabili (cortili, lastricati, ecc.)mq

Superfici permeabili (giardini, orti, ecc..)mq

I) STRUMENTAZIONE AUTOMATICA DI CONTROLLO

Misuratori di portata installati

- al prelievo idrico
- allo scarico

Analizzatori in continuo installati	Parametri controllati

L) DATI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DEI FANGHI

Modalità di smaltimento dei fanghi

- In proprio
- Affidato a terzi In questo caso:

Indicare nome della Ditta

Indirizzo.....

Autorizzazione allo smaltimento posseduta.....

Iscrizione Albo Smaltitori di Rifiuti.....

1° Luogo finale di conferimento.....

Autorizzazione del luogo finale di conferimento.....

Mc/anno smaltiti.....

2° Luogo finale di conferimento.....

Autorizzazione del luogo finale di conferimento.....

Mc/anno smaltiti.....

Luogo di stoccaggio dei fanghi prima dello smaltimento finale

.....

Modalità di stoccaggio.....

.....

.....

.....

.....

.....

In proprio

Affidato a terzi

M) SCARICO INDIRETTO

Volume mc/ anno.....

Modalità di smaltimento

In proprio

Affidato a terzi

Indicare:

Nome della Ditta trasportatrice e indirizzo

Autorizzazione allo smaltimento posseduta

Iscrizione Albo Smaltitori Rifiuti

Quantitativo

Indicare 2° nome ditta trasportatrice e indirizzo

Autorizzazione allo smaltimento posseduta

Iscrizione Albo Smaltitori Rifiuti

Quantitativo

Luogo di stoccaggio provvisorio

.....

Smaltimento finale:

.....

Luogo

Nome Ditta smaltitrice e indirizzo.....

Autorizzazione D.Lgs.22/97 posseduta.....

Iscrizione Albo Smaltitori Rifiuti.....

N) ALTRI DATI

Descrivere eventuali altre attività non contemplate negli schemi precedenti utili alla caratterizzazione delle acque scaricate

.....

.....

.....

.....

.....

O) SCARICHI REFLUI GIA' ESISTENTI

1) Esistono altri scarichi ?

SI

NO

2) Se SI indicare la tipologia degli scarichi già esistenti

Reflui civili;

Acque meteoriche;

Acque industriali

Recapito finale degli scarichi

Pubblica fognatura;

Suolo;

Strati superficiali del sottosuolo;

E' stata inoltrata domanda di autorizzazione per questi scarichi agli Enti competenti, o già in possesso di autorizzazione?

SI

NO

Autorizzazione n. del..... da parte dell'Ente.....

P) DOCUMENTI DA ALLEGARE

1) Descrizione dettagliata del ciclo produttivo con indicazione circa i tempi di utilizzazione dei singoli impianti (ore/giorno e giorni/anno) e la precisazione dei tempi necessari alla fermata ed al raggiungimento del regime

2) Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo (comprese acque di raffreddamento ,vapore, acque di lavaggio, acque di scarico ,fanghi)

3) Schema tecnologico semplificato del processo e degli impianti di scarico e/o depurazione con l'indicazione del punto di prelievo al fine del controllo, dei punti di installazione dei misuratori di portata e degli analizzatori in continuo.

4) Schede tecniche degli impianti di depurazione


Data

Timbro e firma leggibile
del titolare dello scarico


.....

L'INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL MODULO RENDERA' NULLA LA DOMANDA, DOVRA' PERTANTO ESSERE DATA RISPOSTA A TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE.

Allegato 4 Cameretta di ispezione, misura e prelievo di uno scarico civile




Allegato 5 Cameretta di ispezione, misura e prelievo di uno scarico produttivo



STRAMAZZI


per portate fino a 10 mc/ora ($\alpha = 60^\circ$)
 per portate da 10 a 20 mc/ora ($\alpha = 90^\circ$)

per portate fra 20 e 200 mc/ora




NB per portate superiori a 200 mc/ora è necessario installare un misuratore tipo Venturi, anziché uno stramazzo. Per l'installazione di tale misuratore è necessario consultare una ditta specializzata.



MISURA DELLA PORTATA A TUBO PIENO




Allegato 6 Sezione stradale tipo




Allegato 7 Sfiatore delle acque di prima pioggia




Allegato 8 Pozzetto sifonato al piede dei pluviali



POZZETTO SIFONATO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE




PIANTA





SEZIONE

Allegato 9 Schema di impianto per auto officina, ecc.




Allegato 10 Vasca di decantazione tipo imhoff



A zona di flottazione
B zona di decantazione
C zona di digestione

Allegato 11 Schema generale posa fognature



Allegato 12 Tabella 3 dell'allegato 5 D.Lgs n° 152 del 11.05.99 - Valori limite di emissione in fognatura

PARAMETRI	LIMITI TAB. 3 emissione in fognatura
pH	5,5 – 9,5
Temperatura °C	(1)
Colore	non percettibile con diluizione 1:40
Odore	non deve essere causa di molestie
Materiali grossolani	assenti
Solidi sospesi totali mg/L	≤ 200
BOD5 mg/L	≤ 250
COD mg/L	≤ 500
Alluminio mg/L	≤ 2
Arsenico mg/L	≤ 0,5
Bario mg/L	
Boro mg/L	≤ 4
Cadmio mg/L	≤ 0,02
Cromo totale mg/L	≤ 4
Cromo VI mg/L	≤ 0,2
Ferro mg/L	≤ 4
Manganese mg/L	≤ 4
Mercurio mg/L	≤ 0,005
Nichel mg/L	≤ 4
Piombo mg/L	≤ 0,3
Rame mg/L	≤ 0,4
Selenio mg/L	≤ 0,03
Stagno mg/L	
Zinco mg/L	≤ 1
Cianuri totali mg/L	≤ 1
Cloro attivo libero mg/L	≤ 0,3
Solfuri mg/L	≤ 2
Solfiti mg/L	≤ 2
Solfati mg/L	≤ 1000
Cloruri mg/L	≤ 1200
Fluoruri mg/L	≤ 12
Fosforo totale mg/L	≤ 10
Azoto ammoniacale mg/L	≤ 30
Azoto nitroso mg/L	≤ 0,6
Azoto nitrico mg/L	≤ 30
Grassi, oli animali e vegetali mg/L	≤ 40
Idrocarburi totali mg/L	≤ 10
Fenoli mg/L	≤ 1

PARAMETRI	LIMITI TAB. 3 emissione in fognatura
Aldeidi mg/L	≤ 2
Solventi organici aromatici mg/L	≤ 0,4
Solventi organici azotati mg/L	≤ 0,2
Tensioattivi totali mg/L	≤ 4
Pesticidi fosforati mg/L	≤ 0,10
Pesticidi totali mg/L (esclusi fosforati)	≤ 0,05
tra cui:	
* aldrin mg/L	≤ 0,01
* dieldrin mg/L	≤ 0,01
* endrin mg/L	≤ 0,002
* isodrin mg/L	≤ 0,002
Solventi clorurati mg/L	≤ 2
Escherichia coli UFC/100 mL	
Saggio di tossicità acuta	il campione non è accettabile
	quando dopo 24 h. il numero degli
	organismi immobili è uguale o
	maggiore del 80% del totale

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.

Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C.

La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale.

Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.

Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

Allegato 13 Tabella 4 dell'allegato 5 D.Lgs n° 152 del 11.05.99 - Valori limite di emissione su suolo

Valori limite di emissione per le in acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo.

PARAMETRI	LIMITI TAB. 4
pH	6 - 8
SAR	10
Materiali grossolani	assenti
Solidi sospesi totali mg/L	≤ 25
BOD5 mg O ₂ /L	≤ 20
COD mg O ₂ /L	≤ 100
Azoto totale mg N /L	≤ 15,00
Azoto ammoniacale mg NH ₄ /L	≤ 5
Fosforo totale mg P /L	≤ 2
Tensioattivi totali mg/L	≤ 0,5
Alluminio mg/L	≤ 1
Berillio mg/L	≤ 0,1
Arsenico mg/L	≤ 0,05
Bario mg/L	≤ 10
Boro mg/L	≤ 0,5
Cromo totale mg/L	≤ 1
Cromo VI mg/L	≤ 0,05
Ferro mg/L	≤ 2
Manganese mg/L	≤ 0,2
Nichel mg/L	≤ 0,2
Piombo mg/L	≤ 0,1
Rame mg/L	≤ 0,1
Selenio mg/L	≤ 0,002
Stagno mg/L	≤ 3
Vanadio mg/L	≤ 0,1
Zinco mg/L	≤ 0,5
Solfuri mg H ₂ S/L	≤ 0,5
Solfiti mg SO ₃ /L	≤ 0,5
Solfati mg SO ₄ /L	≤ 500
Cloro attivo mg/L	≤ 0,2
Cloruri mg Cl/L	≤ 100
Fluoruri mg F/L	≤ 1
Fenoli totali mg/L (1)	≤ 0,1
Aldeidi totali mg/L	≤ 0,5
Composti organici aromatici totali mg/L (2)	≤ 0,01

PARAMETRI	LIMITI TAB. 4
Composti organici azotati totali mg/L (1)	≤ 0,01
Pesticidi fosforati mg/L	≤ 0,01
Saggio di tossicità su Daphnia magna LC50 ^{24h}	il campione non è accettabile quando dopo 24 h. il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
Escherichia coli UFC/100 mL	

- (1) Il limite è valido solo per i composti pericolosi quali ad esempio i clorofenoli.
- (2) Si intendono comunque esclusi i composti alogenati e le sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico, per cui vige comunque il divieto di scarico sul suolo.

Allegato 14 Tabella 3 dell'allegato 5 D.Lgs n° 152 del 11.05.99 - Valori limite di emissione in acque superficiali

PARAMETRI	LIMITI TAB. 3 emissione in acque superf.
pH	5,5 – 9,5
Temperatura °C	(1)
Colore	non percettibile con diluizione 1:20
Odore	non deve essere causa di molestie
Materiali grossolani	assenti
Solidi sospesi totali mg/L	≤ 80
BOD5 mg/L	≤ 40
COD mg/L	≤ 160
Alluminio mg/L	≤ 1
Arsenico mg/L	≤ 0,5
Bario mg/L	≤ 20
Boro mg/L	≤ 2
Cadmio mg/L	≤ 0,02
Cromo totale mg/L	≤ 2
Cromo VI mg/L	≤ 0,2
Ferro mg/L	≤ 2
Manganese mg/L	≤ 2
Mercurio mg/L	≤ 0,005
Nichel mg/L	≤ 2
Piombo mg/L	≤ 0,2
Rame mg/L	≤ 0,1
Selenio mg/L	≤ 0,03
Stagno mg/L	≤ 10
Zinco mg/L	≤ 0,5
Cianuri totali mg/L	≤ 0,5
Cloro attivo libero mg/L	≤ 0,2
Solfuri mg/L	≤ 1
Solfiti mg/L	≤ 1
Solfati mg/L	≤ 1000
Cloruri mg/L	≤ 1200
Fluoruri mg/L	≤ 6
Fosforo totale mg/L	≤ 10
Azoto ammoniacale mg/L	≤ 15
Azoto nitroso mg/L	≤ 0,6
Azoto nitrico mg/L	≤ 20
Grassi, oli animali e vegetali mg/L	≤ 20
Idrocarburi totali mg/L	≤ 5
Fenoli mg/L	≤ 0,5

PARAMETRI	LIMITI TAB. 3 emissione in acque superf.
Aldeidi mg/L	≤ 1
Solventi organici aromatici mg/L	≤ 0,2
Solventi organici azotati mg/L	≤ 0,1
Tensioattivi totali mg/L	≤ 2
Pesticidi fosforati mg/L	≤ 0,1
Pesticidi totali mg/L (esclusi fosforati)	≤ 0,05
tra cui:	
* aldrin mg/L	≤ 0,01
* dieldrin mg/L	≤ 0,01
* endrin mg/L	≤ 0,002
* isodrin mg/L	≤ 0,002
Solventi clorurati mg/L	≤ 1
Escherichia coli UFC/100 mL	nota
Saggio di tossicità acuta	il campione non è accettabile
	quando dopo 24 h. il numero degli
	organismi immobili è uguale o
	maggiore del 50% del totale

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C.

Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C.

La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale.

Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.

Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

Allegato 15 Delibera di Giunta Regionale 24 giugno 1986, n° 4/10562

Delib.G.R. 24 giugno 1986, n. 4/10562 (1).

Individuazione degli scarichi di categoria C, di cui all'art. 1, primo comma, della *L.R. 27 maggio 1985, n. 62* «Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento».

(1) B.U. 30 luglio 1986, n. 31, II suppl. straord.

La giunta regionale

(Omissis)

delibera:

1) Di individuare quali scarichi della categoria C, di cui all'art. 1, primo comma, della *L.R. 27 maggio 1985, n. 62*, quelli provenienti dai seguenti insediamenti:

a) stazioni di distribuzione di carburante; autofficine; carrozzerie; autolavaggi; depositi di mezzi di trasporto pubblico;

b) lavanderie a umido e tintorie;

c) studi e laboratori fotografici e radiografici;

d) depositi e rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione;

e) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;

f) mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;

g) macelli annessi ai negozi di vendita di carne.

2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato 16 - Modello misurazioni delle portate e volumi d'acqua derivati da approvvigionamento autonomo

Allegato "A"

TRASMISSIONE ANNUALE DEI RISULTATI DELLE MISURAZIONI DELLE PORTATE E DEI VOLUMI D'ACQUA PUBBLICA DERIVATI, AI SENSI DELL' L'ART. 22 DEL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 258

Elenco dei dati da comunicare entro il 31 GENNAIO di ogni anno, ai fini della denuncia di cui alla deliberazione della Giunta regionale².

TITOLARE DELLA DERIVAZIONE

Denominazione:
Ragione Sociale:
Cod. fisc./Part. I.V.A.:
Sede (Comune):
CAP:
Prov.
Indirizzo:
Tel.

Legale rappresentante:
 nato a:
 Prov.
 il:

NOTIZIE SULLA STRUTTURA IN CUI SI UTILIZZA L'ACQUA DERIVATA

Ubicazione

Comune:
 Cap:
 Prov.
 Indirizzo:
 Tel.

Responsabile del servizio di approvvigionamento idrico:

Tipo di insediamento:
 civile
 produttivo

Attività svolta

Codice ISTAT di classificazione dell'attività³

² Le schede vanno compilate in ogni loro parte, riportando i dati richiesti e barrando le caselle interessate. I dati contenuti nelle sezioni riquadrate vanno comunque riportati, in occasione di ogni denuncia annuale, mentre i rimanenti vanno riportati solo in caso di variazione rispetto alla denuncia dell'anno precedente.

³ v. tabelle "Classificazione delle attività economiche – Metodi e Norme – Serie C - n. 1 edizione 1991 – ISTAT"

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

Derivazione da:

- Pozzi n.
- Sorgenti n.
- Corpi idrici superficiali - prese n.

(Per ogni pozzo, sorgente, presa da corpo idrico superficiale compilare le schede A, B o C di interesse)

Utilizzazione delle acque derivate:

- Irrigazione
- Consumo umano
- Industriale
- Piscicoltura, irrigazione verde pubblico e attrezzature sportive
- Idroelettrico
- Igienico ed assimilati, altri usi

Concessione in Atto

Concessione rilasciata il:

Estremi della concessione:

Data di scadenza:

Autorità concedente:

- Ministero LL.PP. Regione Provincia

Portata complessiva concessa:

Media [l/s]: Massima [l/s]:

Concessione/Rinnovo in istruttoria

Domanda o autodenuncia presentata il:

Estremi della domanda:

Autorità concedente:

- Ministero LL.PP. Regione Provincia

Portata complessiva richiesta:

Media [l/s]: Massima [l/s]:

Licenza di attingimento (art. 56 del r.d. 1775/1933)

Licenza rilasciata il:

Estremi della licenza:

Durata attingimento:

Ente autorizzatorio:

Regione

Provincia

Portata complessiva autorizzata:

Media [l/s]:

Massima [l/s]:

Usa domestico (art. 93 del r.d. 1775/1933)

LUOGO E DATA DI PRESENTAZIONE

..... li

TIMBRO E FIRMA DEL PROPRIETARIO O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

Allegato 17 Dati relativi alla derivazione d'acqua pubblica da pozzo

POZZO N.⁴

Codice pozzo (ove esistente):

Dati catastali del terreno su cui è installato il pozzo:

- Comune:
- Prov.
- partita catastale n.
- foglio n.
- mappale n.

Coordinate geografiche del pozzo (Gauss-Boaga):

Quota del piano di campagna (m s.l.m.)

Quota di riferimento bocca pozzo:

Data escavazione pozzo:

Estremi autorizzazione all'escavazione:

Diametro del pozzo mm

*Colonna n. ...*⁵

Profondità filtri (con riferimento alla quota della bocca del pozzo)

filtro n. da m a m

filtro n. da m a m

Caratteristiche di targa della pompa installata

- Tipo
- Potenza HP
- Prevalenza m
- Portata l/s

⁴ Compilare una scheda per ciascuno dei pozzi da cui si deriva acqua pubblica

⁵ Nel caso di pozzi con colonne separate che prelevano da falde differenti, i dati che seguono devono essere riportati per ogni colonna di emungimento

VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO

m³

- stimato**
- misurato da strumento**

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:

Tipologia dello strumento:

Modalità di scarico delle acque dopo l'uso

- scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
- scarico in corpo d'acqua superficiale
- scarico in fognatura

Allegato 18 **Dati relativi all'approvvigionamento idrico autonomo da sorgente**

SORGENTE N.⁶

Denominazione della sorgente:

Dati catastali del terreno su cui è ubicata la sorgente:

- Comune:
- Prov.
- partita catastale n.
- foglio n.
- mappale n.

Coordinate geografiche della sorgente (Gauss-Boaga):

Quota della sorgente (m s.l.m.):

Bacino idrografico di appartenenza:

VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO

m³

stimato

registrato da strumento

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:

Tipologia dello strumento:

Modalità di scarico delle acque dopo l'uso

- scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
- scarico in corpo d'acqua superficiale
- scarico in fognatura

⁶ Compilare una scheda per ciascuna delle sorgenti da cui si deriva acqua pubblica

SCHEDA C

Allegato 19 Dati relativi alla derivazione d'acqua pubblica da corpo idrico superficiale

PRESA N.⁷

Fiume/torrente
 Lago

Denominazione:

Ubicazione della presa:

- Comune:
- Prov.
- Località:
- Quota (m s.l.m.):
- Coordinate geografiche della presa (Gauss-Boaga):

Bacino idrografico di appartenenza:

Per prese da lago:

- Distanza dall'incile m
- Distanza dalla costa m
- Profondità della presa dal pelo libero m

VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO

m³

stimato
 registrato da strumento

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:

Tipologia dello strumento:

Modalità di scarico delle acque dopo l'uso

- scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
- scarico in corpo d'acqua superficiale
- scarico in fognatura

⁷ Compilare una scheda per ciascuna delle prese da cui si deriva acqua pubblica